SENTENZA DELLA CORTE

del 26 febbraio 1991

nella causa C-198/89: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica [1]

(Inadempimento — Libera prestazione di servizi — Guide turistiche — Qualificazione professionale prescritta dall'ordinamento nazionale)

(91/C 78/09)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-198/89, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. Georgios Kremlis, Etienne Lasnet, Spyridon Karalis e Xenofon Giataganas) contro Repubblica ellenica (agenti: sig.ra Evi Skandalou e sig. Fotis Spathopoulos), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, esigendo per la prestazione di servizi di guide turistiche che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro diverso dalla Grecia — prestazione consistente nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, paragrafo 1 della legge n. 710 del 27 settembre 1977 sulle guide turistiche (Gazzetta ufficiale ellenica n. A 283) che accompagnano i turisti in luoghi diversi dai musei o dai monumenti storici che possono essere visitati solo con una guida professionale — il possesso di un'abilitazione professionale che presuppone l'acquisizione di una particolare preparazione comprovata da un diploma, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 59 del trattato CEE, la Corte composta dai signori: O. Due, presidente; G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida e M. Diez de Velasco, presidenti di sezione; C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P. J. G. Kapteyn, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 26 febbraio 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *La Repubblica ellenica, subordinando la prestazione di servizi di guide turistiche che viaggiano con un gruppo di turisti provenienti da un altro Stato membro — quando tale prestazione consista nel guidare tali turisti in luoghi diversi dai musei o monumenti storici la cui visita può essere effettuata solamente con una guida professionale specializzata — al possesso di un'abilitazione professionale che presuppone l'acquisizione di una particolare qualificazione comprovata da un diploma, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 59 del trattato CEE.*

2. *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

---

[1] GU n. C 207 del 12. 8. 1989.